DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1998

che modifica la decisione 97/408/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(1998) 2276]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che nel 1997 è stata confermata la presenza della peste suina classica in aziende di suini domestici di alcune zone della Repubblica ceca;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 97/408/CE, del 25 giugno 1997, recante misure di protezione contro la peste suina classica nella Repubblica ceca [4];

considerando che la situazione epidemiologica nelle aziende di suini domestici è migliorata;

considerando che la peste suina classica continua a colpire i cinghiali in alcune zone della Repubblica ceca;

considerando che la situazione può mettere in pericolo gli allevamenti della Comunità europea;

considerando che occorre pertanto mantenere alcune delle misure protettive adottate con la decisione 97/408/CE nelle zone in cui durante il 1997 e il 1998 la malattia è stata riscontrata in suini selvatici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'articolo 1 della decisione 97/408/CE della Commissione è sostituito dal presente articolo:

«Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di suini vivi, sperma, embrioni ed ovuli della specie suina provenienti dai distretti della Repubblica ceca elencati nell'allegato della presente decisione.»

2. L'allegato della decisione 97/408/CE della Commissione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Repubblica ceca per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
[3] GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 58.

ALLEGATO

Distretti della Repubblica ceca

Breclav

Kromeriz

Vyskov

Hodonin

Uherske Hradiste

Zlin

Znojmo

Prerov